

# Incertezze circa la prontezza d'impiego della protezione civile

Autor(en): **Münger, Hans Jürg**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali**

Band (Jahr): **54 (2007)**

Heft 2

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-370532>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

INTERPELLANZA

## Incertezze circa la prontezza d'impiego della protezione civile

**JM. L'interpellanza depositata da Boris Banga, consigliere nazionale (PSS SO), il 19 dicembre 2006, è stata risposta dal Consiglio federale il 21 febbraio. Ecco l'interpellanza e la risposta dal Palazzo federale.**

### Testo depositato

Preoccupato, tra l'altro, per quanto concerne la prontezza d'impiego nazionale della protezione civile, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Per assicurare un pari obbligo di prestare servizio di protezione civile a livello nazionale, non è necessario stabilire in materia di protezione civile un'entità minima e uniforme di istruzione ed equipaggiamento?
2. L'evoluzione selvaggia che si delinea nel settore del materiale della protezione civile non deve essere affrontata tramite un'efficace piattaforma per il materiale che garantisca uno standard minimo?
3. Il Consiglio federale è disposto a conferire il necessario statuto giuridico alla smembrata piattaforma per il materiale, al fine di consentire un operato efficace?
4. Il Consiglio federale è disposto a emanare, nell'ottica della garanzia di uno standard minimo, una nuova ordinanza sull'elenco del materiale della protezione civile (OEM) (in sostituzione dell'OEM del 19 ottobre 1994) e una nuova ordinanza generica concernente i pertinenti controlli (in sostituzione delle disposizioni vigenti)?
5. Il Consiglio federale è disposto ad adeguare le basi legali in maniera tale che il numero massimo di giorni annui di servizio per i quadri, gli specialisti e i militi possa essere aumentato?
6. Il Consiglio federale è disposto a sottoporre a verifica la possibilità di una cessione gratuita di materiale, in special modo di veicoli, alla protezione civile da parte della base logistica dell'esercito?
7. In merito ai punti 3 e 6, quali sarebbero i tempi e le tappe di un'eventuale concretizzazione? In caso contrario: per quali motivi il Consiglio federale non sarebbe disposto a intraprendere i passi richiesti?

### Motivazione

La cantonalizzazione della protezione civile comporta una crescente disparità di trattamento delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e delle organizzazioni di protezione civile. Il settore del materiale, in particolare, è oggetto di poca considerazione, osservabile nella riduzione delle prestazioni da parte della Confederazione

(Ufficio federale della protezione della popolazione) e di alcuni Cantoni. A livello di personale, ma anche di materiale, non sono messi a disposizione mezzi sufficienti per garantire un mantenimento a medio e a lungo termine della prontezza d'impiego delle organizzazioni di protezione civile.

Persino un'istruzione minima uniforme può essere effettuata soltanto mediante un equipaggiamento uguale per tutti. Inoltre, se venisse a mancare la compatibilità tra gli equipaggiamenti dei Cantoni, ciò risulterebbe fatale in caso di eventi di portata intercantonale. L'attuale istruzione economica e standardizzata in tutti gli ambiti specialistici della protezione civile può essere assicurata a lungo termine soltanto se l'acquisto e la sostituzione di materiale saranno garantiti mediante uno standard minimo. Parimenti, l'acquisto delle tenute d'intervento dovrebbe avvenire in maniera centralizzata, per garantire la necessaria uniformità in caso di impiego. Inoltre, per quanto concerne l'istruzione e l'impiego, attualmente si constata che il numero massimo di giorni di servizio annui per i quadri e gli specialisti, da un lato, e per i militi, dall'altro, dovrebbe essere aumentato rispettivamente da 14 ad almeno 25-30 giorni e da 7 a 14-19. È inoltre imperativo garantire un livello minimo di mobilità. Per quanto concerne l'istruzione e l'impiego, la protezione civile deve poter utilizzare gratuitamente i mezzi dell'esercito, segnatamente veicoli e materiale, facendo capo alla Base logistica dell'esercito.

### Risposta del Consiglio federale del 21.2.2007

La cosiddetta «cantonalizzazione» della protezione della popolazione in quanto sistema integrato, e quindi anche della protezione civile in quanto organizzazione partner di tale sistema, costituiva un obiettivo politico dichiarato dei Cantoni e del Consiglio federale per la «Riforma XXI». Ciò risultava dal fatto che le altre quattro organizzazioni partner – polizia, pompieri, sanità pubblica e servizi tecnici – rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni. La Confederazione non si è in alcun modo sottratta alle proprie responsabilità; ne è tuttavia scaturita una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. A livello giuridico, ciò è stato ancorato nella nuova legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), la quale è stata chiaramente accettata dalle Camere federali e, con oltre l'80% di voti favorevoli, nella votazione popolare nel 18 maggio 2003. La LPPC è in vigore dal 1° gennaio 2004.

Il Consiglio federale ritiene che attualmente non vi sia alcun motivo per procedere a modifiche legislative. Esso è inoltre del parere che la prontezza d'impiego a livello nazionale della protezione civile sia al momento garantita. Nel quadro dell'«ottimizzazione della protezione civile», le esperienze del biennio successivo all'entrata in vigore della riforma sono comunque attualmente sottoposte a valutazione da parte dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP), in stretta collaborazione con i Cantoni. Da tale valutazione si delineano adeguamenti a livello di esecuzione ed eventualmente modifiche a medio termine per quanto concerne la LPPC.

Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:

1. Conformemente alla legislazione in vigore (LPPC e ordinanza sulla protezione civile, OPCi), la richiesta entità minima e uniforme di istruzione ed equipaggiamento della protezione civile è più che garantita.
- 2/3. Con la partecipazione dell'UFPP, di armatisuisse, della Base logistica dell'esercito (BLEs) e di tutti i Cantoni è stata istituita una piattaforma per il materiale. Le modalità di funzionamento di questa piattaforma sono disciplinate nel pertinente accordo del 31 maggio 2006 tra le autorità interessate.
4. Un elenco del cosiddetto «materiale unificato», ossia del materiale il cui acquisto e pagamento incombono alla Confederazione (cfr. LPPC art. 43 lett. d e art. 71 lett. f), è in fase di allestimento. Tale materiale comprende anche le tenute d'intervento. Conformemente al diritto vigente, l'esecuzione dei controlli relativi alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile incombe ai Cantoni. Se l'esecuzione di detti controlli dovesse nuovamente essere regolamentata dalla Confederazione, ciò renderebbe necessaria una modifica dell'articolo 28 LPPC. Solo su tale base sarebbe possibile elaborare una nuova ordinanza concernente i controlli da parte della Confederazione.
5. Nel quadro della menzionata «ottimizzazione della protezione civile», il numero massimo di giorni di servizio annui stabilito nella LPPC è attualmente oggetto di una verifica. Segnatamente per i quadri si prospetta un aumento del numero di giorni di servizio.
6. I veicoli e il materiale dell'esercito sono messi a disposizione della protezione civile – gratuitamente o a condizioni speciali, a dipendenza dello scopo – per il tramite della piattaforma per il materiale.
7. Gli adeguamenti a livello di esecuzione avverranno il più rapidamente possibile, vale a dire ancora nel corso del 2007 oppure al più tardi nel 2008 (per es. l'elenco del materiale). Eventuali modifiche della legislazione federale (LPPC, OPCi) sono previste al più presto per il 2009. □